



PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Il Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA RIFIUTI
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

COMMISSARIO DELEGATO
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROSTA

- VISTO l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
- VISTE le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22.03.2002, con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;
- VISTO l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n.15, come convertito, con modificazioni, con legge 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;
- VISTA la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;
- VISTO il Decreto Legislativo 05-02-1997, n. 22 -"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO che l'art. 57 del sopracitato d.lgs. n. 22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo;
- VISTO i codici C.E.R. allegati al D.Lgs. 22/97 e la loro trasposizione ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE;
- VISTA la Direttiva 09/04/02 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti;
- VISTA la L. n. 348 del 8 luglio 1986 recante norme in materia di danno ambientale;

- VISTO La Legge n. 70 del 25 gennaio 1994 recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientali;
- VISTO Il D.M. n. 148 del 01 Aprile 1998 relativo all'approvazione del modello di registro di carico/scarico dei rifiuti;
- VISTO Il D.M. n. 145 del 01 Aprile 1998 di definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti;
- VISTO Il D.P.C.M. del 31 marzo 1999 di sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.P.C.M. del 24.12.02;
- VISTO il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia adottato con Ordinanza n. 1166 del 18-12-2002;
- VISTO l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, con la quale vengono approvati i nuovi criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti e con la quale viene abrogato il Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 188 del 19/04/86;
- VISTO il D.A. n. 104/90 del 06/02/1991 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha concesso all'ENEL G.I.T. in Termini Imerese (PA) l'autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 915/82 allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno della centrale termoelettrica sita in Termini Imerese, zona Industriale;
- VISTO il D.A. 91/18 del 27/02/1998 con il quale l'Assessorato Territorio ed Ambiente ha rinnovato D.A. n. 104/90 del 06/02/1991;
- VISTA l'istanza del 29/10/2002 con la quale L'ENEL Produzione S.p.A. centrale termoelettrica di Termini Imerese, zona industriale, ha chiesto il rinnovo del D.A. 91/18 del 27/02/1998 e nella quale contestualmente dichiara che le tipologie di rifiuti, le quantità massime di stoccaggio e l'ubicazione dei depositi sono rimasti immutati rispetto a quelli autorizzati con il predetto D.A.;
- VISTO il verbale di sopralluogo effettuato nelle date 7 ed il 9 maggio 2003 da funzionari della Provincia Regionale di Palermo trasmesso con nota prot. n.32353 del 13/05/2003, dal quale risulta tra le altre cose che l'impianto adibito allo stoccaggio non ha subito alcuna variazione;
- VISTA la nota n. 3391 del 04/12/2003 con la quale la ditta trasmetteva i documenti richiesti della Struttura Commissariale con nota n. 4362 del 07/03/2003 ed in particolare:
- dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico;
 - certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica competente e dalla Pretura relativi al direttore tecnico;
 - copia autentica del titolo di studio del direttore tecnico responsabile;
 - disegno n° 10062011DG rev. 11 del 19/11/03 riportante la planimetria della centrale con l'esatta localizzazione del deposito;
 - particolari costruttivi dei depositi;
 - copia della lettera di trasmissione datata 20/04/2000 della Sanpaolo IMI ed indirizzata a Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente avente come oggetto appendice alla fidejussione n. 15055.
- VISTA la fideiussione n. 15055 del 16/06/1995 dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino valida fino al 31/12/2005 e la copia della appendice alla fideiussione n. 15055 della San Paolo IMI.
- CONSIDERATO che per le attività già in esercizio, ai sensi dell'Ordinanza n. 2196 del 02/12/03, le garanzie finanziarie dovranno essere prestate o aggiornate entro 90 giorni dalla pubblicazione della Ordinanza stessa;

- RITENUTO pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n. 22/97, al rinnovo del D.A. 91/18 del 27/02/98 dell'A.R.T.A., per l'attività di deposito preliminare di cui al punto D 15 dell'allegato B al D.Lgs. 22/97, di rifiuti pericolosi provenienti esclusivamente dall'attività produttiva dello stesso stabilimento della ENEL Produzione S.p.A. centrale termoelettrica di Termini Imerese – zona industriale;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97 anche più restrittive;

per quanto sopra espresso:

ORDINA

- Art. 1 Ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. n. 22/97, il D.A. 91/18 del 27/02/98, con il quale la Soc. ENEL S.p.A., con sede legale in Roma – via G.B. Martini, 3 è stata autorizzata al deposito preliminare(D14) di rifiuti pericolosi prodotti nella Centrale Termoelettrica di Termini Imerese – zona industriale, è rinnovato per un periodo di cinque anni a partire dal 28/02/2003;
- Art. 2 L'impianto dovrà sempre mantenere le caratteristiche di conformità al progetto originale autorizzato.
Le aree di stoccaggio devono essere coperte ed inaccessibili al personale non autorizzato.
Le tipologie e le quantità dei rifiuti oggetto della presente ordinanza sono di seguito elencati in codici CER:
- 170601* materiali isolanti contenenti amianto, per complessivi Kg 20.000/anno;
 - 130301* oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB
 - 160209* trasformatori e condensatori contenenti PCB
 - 150202* assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi contaminati da PCB, per complessivi Kg 9.000/anno;
- Art. 3 Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei.
Ai sensi dell'art 11, comma 3 del D.Lgs. n. 22/97 e del D.P.C.M. 31.03.1999 di approvazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale, dovrà essere comunicato alla Camera di Commercio competente per territorio, secondo le modalità previste dalla L. n. 70 del 1994 entro il 30 di aprile di ogni anno, il quantitativo di rifiuti smaltiti nel corso dell'anno solare precedente.
- Art. 4 Presso la sede dell'impianto dovrà essere tenuto apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.22/97 ed al D.M. n. 148 del 01.04.1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- Art. 5 Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertata violazione di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento;
- Art. 6 Le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/03 nei modi e nei termini ivi previsti.
- Art. 7 la Provincia Regionale di Palermo effettuerà con periodicità, l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza;
- Art. 8 Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle altre norme in materia di rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia anche in ordine alle garanzie

Ordinanza N. 281

finanziarie da prestare in relazione al tipo di attività svolta alle quali la Ditta dovrà adeguarsi;

Art. 9 Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

La presente Ordinanza sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 25 FEB. 2004



Il Vice Commissario
(Avv. Felice CROSTA)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Felice Crosta', written over the typed name of the Vice Commissioner.